


STATUTO DELLA SOCIETA' DI VALLI



ART. 1 - È costituita l'Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss. mm. ii. , e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, "SOCIETA' DI VALLI APS" (DENOMINATA Associazione nel presente testo) con sede legale in Siena .

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS) , fondata nei primi del '900 come società di Mutuo Soccorso ed Istruzione, costituisce un punto di aggregazione di tutti i cittadini ed in particolare dei residenti nella zona, interessati al perseguimento degli scopi sociali; ha durata illimitata, non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 2 - Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei/delle propri soci/e, come dell'intera comunità.

Sono finalità dell'Associazione:

- La promozione della pratica sportiva;

- La promozione sociale e allo sviluppo culturale e civile dei cittadini;

- La sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani e fra i popoli;

- La pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;

- La socializzazione, la ricreazione e promozione della pratica culturale e ricreativa.

ART.3 - I) L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS; (a titolo semplificativo ma non esaustivo: promuovendo attività ricreative, culturali e sportive);

k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale (a titolo esemplificativo ma non esaustivo)

t) Organizzazione e gestione di attività di attività sportive e dilettantistiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo)

promuovendo e gestendo manifestazioni sportive, gestendo manifestazioni sportive, gestendo spazi destinati all'attività sportiva; avanzando proposte ad enti pubblici o privati per l'organizzazione di attività sportive);

L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai/le soci/e di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionale e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art.85 del CTS;

L'Associazione potrà operare raccolte fondi ai sensi dell'art.7 del medesimo decreto.

ART.4 - L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/le propri/e associati/e. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, au-

tonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/le propri/e associa-
ti/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

ART.5 – La responsabilità della gestione patrimoniale e finanziaria
è assunta dal Consiglio Direttivo della società. Il Patrimonio
dell'Associazione è costituito:

a) dai beni immobili e mobili di proprietà dell'Associazione;

b) dai proventi derivanti dalle manifestazioni e dalle attività di ge-
stione dell'Associazione;

c) dai contributi volontari dei soci e dalle quote sociali annuali;

d) da qualsiasi altro bene proveniente da donazione, lascito, elargi-
zioni speciali ecc.

e) dal fondo di riserva

Il Patrimonio sociale comprensivo di eventuali ricavi, rendite, pro-
venti ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgi-
mento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento
di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodi-
co vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costi-
tuisce pertanto titolo di proprietà o di partecipazione a proventi,
non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasferibile.

ART.6 - Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 Gennaio al 31
Dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea en-
tro il 30 Aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi
dell'art.13 del CTS.

Gli utili di bilancio saranno devoluti come segue:

- il 10% a fondo di riserva

- il rimanente a disposizione per iniziative di carattere sociale ricreativo e per acquisto ed ammortamento delle attrezzature.

ART. 7 – Il numero dei/le soci/e è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art.35 c.1 del CTS . Può diventare socio/a chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Gli/Le aspiranti/e devono presentare domanda al Consiglio Direttivo.

ART. 8 – Il Consiglio esaminerà le domande entro 30 giorni dalla presentazione. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale al/alla nuovo/a socio/a e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato/a

potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione.

ART. 9 – I diritti dei soci sono i seguenti:

a) hanno diritto di voto nelle adunanze di assemblea;

b) possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo. I soci minori potranno esercitare il diritto di elettorato attivo attraverso gli esercenti la loro responsabilità genitoriale.

c) possono invitare nei locali sociali i componenti della propria famiglia ed i propri soci del cui comportamento sono responsabili;

d) possono chiedere l'assemblea straordinaria mediante domanda scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione e controfirmata da almeno il 10% dei soci;

e) possono fare reclamo scritto al Presidente per tutti i motivi che ritengono opportuni e che dovranno essere descritti chiaramente nel reclamo stesso;

f) possono utilizzare le attrezzature ed i locali sociali;

g) esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;

Detti soci sono responsabili sotto ogni aspetto degli usi impropri e dei danni arrecati.

ART. 10 – I soci debbono adempiere i seguenti doveri:

a) pagare la quota sociale annuale stabilita dall'assemblea;

b) intervenire alle adunanze dell'assemblea;

c) votare per l'elezione del Consiglio Direttivo;

d) osservare lo statuto dell'Associazione;

e) comportarsi con la massima educazione nel frequentare i locali sociali e tutelarne il patrimonio;

f) impegnarsi alla conduzione delle attività sociali.

ART. 11 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI SOCI

a) richiamo verbale fatto dal Presidente;

b) richiamo scritto fatto dal Consiglio;

c) sospensione fino a 3 mesi deliberata dal Consiglio con il voto favorevole di almeno sei componenti;

d) espulsione deliberata dal Consiglio con il voto di almeno 8 dei suoi componenti;

Tutti i provvedimenti disciplinari vengono comunicati a mezzo di lettera raccomandata A.R. entro 10 giorni dalla avvenuta comunicazione, il socio ha la facoltà di appellarsi all'assemblea la quale dovrà pronunciarsi entro 45 giorni.

ART. 12 – DECADENZA DALLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde:

a) quando il socio è moroso oltre i sei mesi successivi alla scadenza dell'esercizio;

b) per dimissioni;

c) per morte;

ART. 13 – RIAMMISSIONE DEL SOCIO

a) un socio già dimesso potrà essere riammesso con le stesse modalità previste per i nuovi soci;

b) un socio espulso potrà essere riammesso con le stesse modalità previste per i nuovi soci, ma non potrà frequentare i locali dell'associazione fino alla ratifica dell'assemblea.

ART. 14 – I locali dell'associazione sono aperti a tutti i cittadini di ambo i sessi che risultano soci effettivi. I locali sociali possono essere aperti agli Enti Pubblici ed alle Associazioni democratiche dei cittadini previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, in conformità delle indicazioni dettate dallo stesso, salvaguardando il consueto svolgimento delle attività sociali.

ART. 15 – Sono organismi di direzione dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) Il Consiglio Direttivo

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

È organismo di garanzia e controllo:

c) Il Collegio dei Sindaci Revisori.

ART. 16 – ASSEMBLEA ORDINARIA

a) l'Assemblea è costituita dalla totalità dei soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale alla data di svolgimento dell'Assemblea stessa. Ad essa spetta il controllo su tutta l'attività dell'Associazione;

b) l'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo per lettera e per affissione nella bacheca sociale con almeno 10 giorni di preavviso, specificando data, ora, luogo ed ordine del giorno;

c) l'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le decisioni sono prese a maggioranza dei votanti;

d) l'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno;

e) l'Assemblea ordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa;

f) le deliberazioni adottate dovranno essere trascritte in un apposito libro dei verbali; sono esposte all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione restando successivamente agli atti a disposizione dei/le soci/e per la consultazione.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 17 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria è convocata:

- tutte le volte che lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo;
- ogni qualvolta lo reputerà necessario il Collegio dei Sindaci;
- su richiesta scritta di almeno il 10% dei soci;

L'Assemblea richiesta dai Sindaci Revisori o dal 10% dei soci dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data di richiesta.

L'Assemblea straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa.

ART. 18 – L'Assemblea generale dei soci:

a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;

b) al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato;

c) elegge la commissione elettorale composta da almeno 3 soci per il rinnovo del Consiglio Direttivo, entro il 30 settembre dell'ultimo anno in carica dello stesso. La commissione elettorale provvede a formulare la lista elettorale, composta da almeno 15 soci, indice le elezioni entro la prima decade di dicembre, dandone avviso come per le assemblee.

Nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;

d) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;

e) approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;

f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

g) delibera sulle modificazioni dello statuto a condizione che le stesse siano approvate da almeno due terzi dell'assemblea;

h) delibera sull'assunzione del regolamento dei lavori assembleari;

i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

l) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;

m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

ART. 19 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

a) il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei soci mediante votazione a scrutinio segreto;

b) il Consiglio Direttivo composto da 11 membri scelti tra i soci e resta in carica tre anni salvo decadenza deliberata da un'Assemblea straordinaria appositamente convocata;

c) il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art.26 del CTS. I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del Codice civile (cause di ineleggibilità e di decadenza)

d) i membri del Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento della gestione sociale;

e) qualora uno o più consiglieri si dimettano dal Consiglio Direttivo, verranno sostituiti dal primo dei non eletti risultante dalla votazione espressa dai soci durante l'ultima elezione del Consiglio Direttivo, diversamente la prima assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti;

f) il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni mese e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta due consiglieri;

g) il Consiglio Direttivo delibera validamente a maggioranza assoluta; ogni deliberazione del Consiglio Direttivo è valida se approvata dalla maggioranza dei presenti. A parità di voti la proposta deve essere respinta;

h) ogni decisione operativa adottata dal Consiglio Direttivo deve essere chiaramente verbalizzata e firmata dai presenti. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei/le soci/e che richiedano di consultarlo.

ART. 20 – Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- convocare l'assemblea dei soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dall'assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art.13 c.2 CTS , il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
- Predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS.
- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del CTS da svolgere con armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere se-

condario e strumentale secondo quanto previsto dall'art. 13 c.6 del

CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al

rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;

- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;

- all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;

- deliberare circa l'ammissione dei/le soci/e, può delegare allo scopo uno/a o più Consiglieri/e;

- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei/le soci/e;

- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;

- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività sociali;

- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;

- decidere sulle modalità di partecipazione all'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti o viceversa.

Ove si reputi necessario, è facoltà del Consiglio Direttivo aderire, affiliarsi, associarsi o iscriversi a tutti quegli organismi, enti, associazioni, federazioni, mediante i quali sia possibile conseguire la

migliore riuscita di tutte le attività sociali, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto.

Nell'esercizio del suo mandato il Consiglio Direttivo può avvalersi di commissioni di lavoro da esso nominate i cui responsabili potranno partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con parere consultivo.

ART. 21 – Il Consiglio direttivo elegge al suo interno:

- il/la Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile;

- il/la Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;

- il/la Segretario/a: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente;

- il/la Cassiere/a: provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle uscite della società, queste ultime saranno effettuate dietro firma del Presidente o di altri autorizzati dal Consiglio, provvede alla prima nota cassa.

- il/la Economo/a: provvede agli acquisti dei beni di consumo e di tutti gli altri generi. Deve tenere aggiornato il carico e lo scarico

del magazzino, curare l'inventario dei beni mobili ed immobili e provvede inoltre alla loro gestione.

- il/la Bilanciere/a: redige, nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, i bilanci previsionali e consuntivi, tiene aggiornati i libri contabili su dati forniti dal Cassiere e dall'Economo.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario, è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un componente del Consiglio secondo le norme stabilite all'articolo 28 dello statuto.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

ART. 22 – IL COLLEGIO SINDACALE

I) Il Collegio dei Sindaci Revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art.30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà eletto il Collegio dei Sindaci Revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.

II) Le cariche di consigliere/a e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del Codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di

cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

III) Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

IV) Il Collegio esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

V) I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e al tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione dei/le soci/e che richiedano di consultarlo.

ART. 23 – fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione:

- potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci Revisori, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;

- ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 24 – Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei presenti, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei/le soci/e aventi diritto al voto. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un'Assemblea appositamente convocata.


In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale (provinciale) del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore aderenti ad ARCI APS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, ed in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa

procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.


E' esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

ART. 25 - Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.

Il Segretario




Il Presidente



21 APR 2021

RECEIVED
ALN. ... 813 ... 3
VERSATI 05/04/21


Daniela